



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**PARERE 147.11.2010 (prot. 24392 del 3/9/2010)**

OGGETTO : Diritto di accesso dei deputati regionali ai sensi dell'art. 28 bis l.r. 10/91-  
Modalità di esercizio.

Se è vero che i deputati hanno diritto di accesso, ai sensi dell'art. 28 bis della l.r. n. 10 del 1991, a tutti gli atti che possano essere utili per l'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale non possono, invero, estrinsecarsi in una forma di controllo generalizzato e vanno temperate con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione al fine di recare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, agli uffici e al personale dell'ente cui è indirizzata la richiesta di accesso.

Il diritto di accesso deve garantire l'indefettibile contemperamento tra le antinomiche esigenze di celerità dell'azione amministrativa – compromessa dalla necessità di impegnare risorse umane e strumentali in favore dell'evasione delle domande di accesso – e di trasparenza della medesima.

L.r. 10/91, art 28 bis

Voci : atto amministrativo e procedimento

Redattore: Dott. Buttafuoco

V: Dir. Pos. 3

